



TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 16.1.19, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1788/08 R.G.

tra

Bernardo Antonio, nato a Mugnano di Napoli –NA- il 2.12.1978, Croci Maurizio, nato a Napoli il 04.03.1975, e Pulcinaro Maurizio, nato a Napoli il 04.03.1975, rapp.ti e difesi dall'avv. Massimo Calò in virtù di procura in atti

RICORRENTI

contro

s.r.l. Union Security l'Investigatore & lo Sparviero, in persona del l.r.p.t., con sede in Giugliano in Campania (NA), rapp.,ta e difesa in forza di procura in atti dall'avv. Paolo Mario Cubuzio

RESISTENTE

OGGETTO: assunzione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato 12.12.17 gli epigrafati istanti convenivano in giudizio la s.r.l. Union Security l'Investigatore & lo Sparviero esponendo:

- di aver lavorato alle dipendenze della dipendenti della D.M. Security s.r.l. con le mansioni e il ruolo di Guardia Particolare Giurata, muniti dei necessari titoli di polizia impegnati in un appalto per conto e/o su incarico di SICURITALIA spa, dei servizi di vigilanza armata di n° 41 filiali Banco di Napoli – Gruppo intesa San Paolo, sul territorio di Napoli e Provincia;
- che nello specifico avevano lavorato Croci Maurizio presso Banco di Napoli ag. 38 via Nicolardi n. 39 come GpG 5° livello assunzione dal 26/02/2013; Bernardo Antonio presso Banco di Napoli ag. 31 via Montecassino come GpG 4° livello assunzione dal 01/12/2011; Pulcinaro Maurizio presso Banco di Napoli ag. 93 via Francesco Giordani 39 come GpG



5° livello assunzione dal 14/02/2013;

- che con nota del 23.12.2015, SICURITALIA spa comunicava la revoca dell'affidamento con subentro della UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO (e per alcune postazioni della VIGISAT SECURITY srl) a decorrere dal 11.01.16;
- che, attivata la procedura di cui agli artt. 25 e ss. CCNL, relativa al cambio di appalto,
- che i ricorrenti avevano diritto al passaggio di cantiere sia perché inseriti nella lista dei nominativi inoltrata all'Istituto subentrante, ai sensi dell'art. 24 e ss. del CCNL, sia perché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa ed in specie avevano prestato servizio presso la postazione assegnata "in via esclusiva" se non "prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno di sei mesi precedenti a quello della comunicazione;
- che avevano diritto, ex l'art. 27 del CCNL, all'assunzione da parte della convenuta subentrante nell'appalto, al passaggio diretto e immediato, senza periodo di prova dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso.

Tanto premesso chiedevano, ex art 2932 c.c. accertarsi "l'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la Union Security l'Investigatore & Lo Sparviero S.r.l. (o quella diversa società che dovesse risultare effettivamente incaricata) per il cambio di appalto di cui in premessa a far data dallo stesso" e condannarsi "la Union Security l'Investigatore & Lo Sparviero S.r.l. (o quella diversa società che dovesse risultare effettivamente incaricata) ad assumere i ricorrenti a decorrere dal cambio di appalto in questione con applicazione del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria in relazione al tipo di mansioni (guardia particolare giurata) ed al livello di inquadramento dei ricorrenti come documentati"; condannarsi "la Union Security l'Investigatore & Lo Sparviero S.r.l. (o quella diversa società che dovesse risultare effettivamente incaricata) al pagamento delle mensilità spettanti ai lavoratori dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire il passaggio (o in subordine dal ricorso e/o dal riconoscimento del diritto) avendo come riferimento la retribuzione media mensile (€ 1300) ovvero la retribuzione base mensile prevista dal CCNL. Il tutto anche a titolo di risarcimento danni o per la somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; condannarsi "la società convenuta al pagamento di contributi previdenziali ed assicurativi come per legge per il periodo riconosciuto", il tutto con vittoria spese distratte.

La convenuta s.r.l. Union Security l'Investigatore & lo Sparviero si costituiva in giudizio con memoria depositata l'1.3.18 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti a



richiedere l'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro ed esponendo:

- che il decorso di due anni per avanzare il presente giudizio era dovuto alla circostanza che i ricorrenti sono tutt'ora alle dipendenze della D.M. Security e che per probabili ulteriori vicissitudini future e non attuali quest'ultima si potrebbe trovare nelle condizioni di licenziare dei dipendenti;
- che il presunto cambio di appalto era viziato nella forma non avendo la convenuta ricevuto alcuna comunicazione di invito ai rituali incontri istituzionali svolti in sua assenza;
- che la raccomandata del 24 Dicembre 2015 era manchevole dei presupposti indispensabili affinché si possa perfezionare il passaggio di cantiere ed è priva di effetti perché mancava la indicazione del monte ore ed anzianità di servizio;
- che non vi era la comunicazione dall'impresa cessante alla convenuta nelle sue forme di rito previste dall'articolo 25;
- che non vi era prova dell'utilizzo prevalente o esclusivo degli istanti sui luoghi dell'appalto;
- che in data 14 Gennaio 2016 la D.M. Security preso atto dell'assunzione di alcuni dipendenti (22) da parte della convenuta e preso atto di assunzione da parte di altra società comunicava che la procedura di cantiere era conclusa perché le restanti nove Guardie Particolari Giurate sarebbero rimasti in carica alla D.M. Security senza alcun pericolo di licenziamento determinando la inesistenza della odierna materia del contendere.

Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria spese.

Alla udienza del 16.1.19 questo Giudice pronunciava sentenza, con lettura del suo dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.

Il ricorso è completo dei requisiti di ammissibilità.

Non è ravvisabile alcuna prescrizione del diritto che, di origine contrattuale, deve ritenersi decennale, in ogni caso dalla insorgenza del paventato diritto (11.1.16 data del cambio di appalto) alla notifica telematica del ricorso (25.1.18) sono decorsi 2 anni e 14 giorni e parte convenuta non ha indicato di quale tipologia di prescrizione breve vorrebbe avvalersi.

Ai sensi dell'art 25 del CCNL (*Condizioni per attivare la procedura*):

In ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (ex art. 115 TULPS) con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'Istituto uscente ove ne abbia interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima



della cessazione dell' appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla Questura/e della/e provincia/e presso le

quali il servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo una serie di dati indicati nel prosieguo della disposizione.

L'unica ipotesi in cui l'Istituto subentrante è esonerato dagli obblighi è prevista dall'art 27, comma 6, del CCNL (*Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell'appalto, degli incumbenti di cui al precedente art. 26 esimerà l'Istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente*). Non è proposta da parte convenuta alcuna eccezione che faccia riferimento a detta disposizione.

In ogni caso risulta effettuata la comunicazione di cui all'art 25, con tutti i requisiti previsti, ai soggetti indicati dall'art 25. La comunicazione del 24.12.15 (all. 2 di parte istante) deve ritenersi pervenuta, posto che è stata aperta la procedura di cambio di appalto come da verbali dell'8 e dell'11 gennaio 2016 della Direzione provinciale del lavoro di Napoli (in atti istanti). Nel verbale dell'8.1.16 vi è espressa dichiarazione da parte della DM Security della attivazione della procedura di cambio di appalto con la convenuta, dopo la comunicazione ufficiale del 23.12.15. Dal verbale dell'11.1.16 si evince che si tratta della comunicazione ufficiale della Sicuritalia. La convenuta, regolarmente convocata per l'11.1.16, ha inteso non partecipare come da nota allegata al verbale dell'11.1.16. In tale sede era in ogni caso disponibili tutte le comunicazioni, posto che erano in possesso della DTL che aveva, in ragione della comunicazione del 24.12.15 della DM Security, aperto la procedura.

L'istituto subentrante deve assumere tutti i lavoratori (art 27), salvo che si avvalga della facoltà e con la procedura di cui al comma 2 (*Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'Istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali*).

Invero (commi 5 e 6) *l'Istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati*



per il passaggio, **rispetto al coefficiente convenzionale** di 48 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'**obbligo di precedenza** di cui alla L. 223/91... L'Istituto dovrà a tal fine **promuovere** entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all' art. 26 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti previsti dal presente CCNL, con l'Istituto cessante, le OO.SS. Territoriali, ed i lavoratori interessati al passaggio, **dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione**: mai la convenuta ha contestato la congruità rispetto ad alcun coefficiente convenzionale ovvero ha allegato un obbligo di precedenza. Invero non si è presentato l'11.1.16 mentre avrebbe esso dovuto attivare, ai fini dell'esenzione dalla assunzione l'incontro di cui al comma 7 (**L'omessa attivazione dell'incontro di cui al Punto 6 comma 2 del presente articolo da parte dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio**); in ogni caso non vi è contestazione in ordine alla comunicazione di cui all'art 26 del CCNL.

Dalla comunicazione di Securitalia del 30.12.15 risulta che le postazioni in cui lavoravano gli istanti sono state affidate in appalto alla convenuta: a comprova parte convenuta non ha in alcun modo indicato le postazioni in cui sarebbe subentrata e prodotto documentazione sul punto, in tal modo non confutando la comunicazione della stazione appaltante Securitalia.

Ha diritto al passaggio (art 27) il *personale precedentemente impiegato nel servizio....con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso*. Dovrà essere garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.

Dunque, ove gli istanti siano impegnati nel servizio appaltato in maniera esclusiva o prevalente da almeno 6 mesi (art 25, n. 1 del CCNL), la convenuta è tenuta alla assunzione degli istanti con decorrenza 11.1.16, con mantenimento di anzianità, retribuzione e livello.

L'impiego degli istanti nel servizio risulta non solo dalla comunicazione del terzo DM Security del 24.12.15, passato alla convenuta (Crocì Maurizio presso Banco di Napoli ag. 38 via Nicolardi n. 39 come GpG 5° livello assunzione dal 26/02/2013; Bernardo Antonio presso Banco di Napoli ag. 31 via Montecassino come GpG 4° livello assunzione dal 01/12/2011; Pulcinaro Maurizio presso Banco di Napoli ag. 93 via Francesco Giordani 39 come GpG 5° livello assunzione dal 14/02/2013) ma anche dalle concordi deposizioni testimoniali dei testi Muto Antonio e Mirabella



Antonio, colleghi di lavoro all'epoca del passaggio di cantiere, della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitarne. Detto servizio è passato alla convenuta come da comunicazione della Securitalia del 30.12.15 (all 3 di parte istante).

Tanto premesso deve ritenersi l'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la Union Security l'Investigatore & Lo Sparviero S.r.l. in data 11.1.16 e condannarsi la Union Security l'Investigatore & Lo Sparviero S.r.l. ad assumere i ricorrenti con decorrenza da tale data con inquadramento nel livello già di appartenenza alle dipendenze della DM Security; deve altresì condannarsi la Union Security l'Investigatore & Lo Sparviero S.r.l. al pagamento delle retribuzioni già maturate dall'11.1.16 detratto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto di ciascuna differenza retributiva al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- 1) dichiara l'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la Union Security l'Investigatore & Lo Sparviero S.r.l. in data 11.1.16 e, per l'effetto, condanna la predetta ad assumere i ricorrenti con decorrenza da tale data con inquadramento nel livello già di appartenenza alle dipendenze della DM Security;
- 2) condanna la Union Security l'Investigatore & Lo Sparviero S.r.l. al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle retribuzioni già maturate dall'11.1.16 detratto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto di ciascuna differenza retributiva al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- 3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio degli istanti che si liquidano in €. 6.355,20 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.

NAPOLI, lì 16.1.19.

IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)

